

CAPITOLATO POLIZZE DI ASSICURAZIONE

CONTRO I RISCHI

- I. INCENDIO ED ALTRI EVENTI**
- II. FURTO - RAPINA ED EVENTI**
- III. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

Società Assicuratrice:

Broker di Assicurazione:

Aon s.p.a.
Piazza Galimberti 2/b - Cuneo

DATI ANAGRAFICI

POLIZZA Nr.

EFFETTO 20.02.2016

PRIMA SCADENZA 31.01.2017

SCADENZA 31.01.2018

RATEAZIONE Annuale

CONTRAENTE **Città di Susa**

INDIRIZZO Via Palazzo di Città 39 - 10059 Susa TO

CODICE FISCALE 86501110018

CIG

DEFINIZIONI

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

PARTI	Il Contraente e la Società
ASSICURAZIONE	Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza
POLIZZA	Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto di assicurazione
SOCIETÀ	L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (Art. 1911 del Codice Civile).
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
PREMIO IMPONIBILE	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione
PREMIO LORDO	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte di assicurazione
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO-RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente
SCOPERTO	La quota percentuale del danno determinabile che rimane a carico del Contraente
DIPENDENTI	Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea o occasionale. Sono parificati ai dipendenti: - i lavoratori parasubordinati; - le persone che svolgono attività per conto del Contraente con contratto di lavoro interinale; - i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione; - i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione dei fabbricati assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea.
BROKER	L'Intermediario di assicurazioni cui il Contraente ha affidato l'incarico di gestione del contratto assicurativo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e siano avvenute in buona fede.

2. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In tal caso si richiama il disposto dell'Art. 1910 del Codice Civile.

3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio sia corrisposto entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi (comprese le appendici di rinnovo e/o ulteriori variazioni), l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

4. FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. o telegramma o telefax.

Le comunicazioni tra le Parti possono avvenire anche tramite il Broker incaricato.

5. PROVA DELLA ASSICURAZIONE

La polizza, le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da Appendici successive debbono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

6. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile), salvo quanto previsto al precedente Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

7. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

8. INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalla condizioni tutte di polizza.

9. FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Anche in caso di recesso da parte del Contraente, resta fermo il diritto della Società al rimborso del premio, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

10. ONERI FISCALI - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, alle polizze ed ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

11. FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'Ente Contraente.

12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge in vigore.

13. COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora la Società intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e la percentuale di rischio assicurato a carico della SOCIETÀ DELEGATARIA, quale propria ritenzione non potrà essere inferiore al 50% (cinquanta per cento) del rischio globale.

Le altre Società partecipanti al rischio, definite SOCIETÀ COASSICURATRICI, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.

Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (Art. 1911 del Codice Civile).

Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

14. DURATA E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata a .r. da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Sarà facoltà dell'Ente Contraente, ove le disposizioni in vigore lo consentano, di procedere alla rinegoziazione del contratto per un periodo di anni due, in tal caso l'Ente Contraente notificherà alla Società entro 90 giorni dalla scadenza contrattuale, la propria volontà di procedere alla ripetizione del servizio. In assenza di comunicazioni da parte della Società entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte dell'Ente, la polizza si intenderà rinegoziata alle medesime condizioni.

15. SINISTRO INDENNIZZABILE IN PIÙ SEZIONI

Qualora un sinistro risulti indennizzabile in più SEZIONI della assicurazione, l'indennizzo verrà calcolato secondo le norme contenute in ciascuna SEZIONE indipendentemente dalle altre, fermo il principio che la somma degli indennizzi non potrà superare l'ammontare del danno.

16. CLAUSOLA BROKER

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione alla Aon s.p.a. con sede in via Andrea Ponti, 8/10 Milano, iscrizione RUI n. B000117871, per il tramite della Filiale di Cuneo, sita a Cuneo, Piazza Galimberti 2/b.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la gestione dei contratti saranno svolti per conto dell'Ente Contraente anche dalla suddetta Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento del premio verrà effettuato dall'Ente Contraente alla Società mandataria Aon s.p.a., che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice ed alle eventuali coassicuratrici.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'Art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato.

In ragione di detta gestione, al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale, ad esclusivo carico della Compagnia contraente e delle eventuali Compagnie Coassicuratrici.

17. COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE DEI SINISTRI

La Società si impegna a fornire al Contraente ed al Broker con cadenza annuale (entro il 31/05 di ogni annualità) o se diversamente richiesto dall'Ente Contraente, un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati, specificando per ognuno:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- stato del sinistro: "in trattativa", "liquidato", "chiuso senza seguito";
- importo a riserva;
- importo liquidato e data della liquidazione.

Inoltre, alla scadenza del contratto, la Società si impegna a fornire un tabulato riepilogativo di fine contratto nel quale la Società indicherà:

- numero totale dei sinistri "in trattativa" / "liquidati" / "senza seguito";
- importo totale "liquidato";
- importo totale "a riserva".
-

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità di flussi finanziari relativi all'appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed all'ufficio territoriale del Governo (prefettura) della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SEZIONE I

INCENDIO ED ALTRI EVENTI

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

INCENDIO - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE - Sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

FABBRICATO – BENE IMMOBILE - L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) compresi fissi e infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di controllo e di prevenzione, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; impianti di illuminazione pubblica e impianti semaforici; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazioni (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquetes, moquettes), tendostrutture, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue, ivi compreso ciò che rappresenta valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono altresì incluse le aree verdi (parchi, giardini, -terreni esclusi-), impianti sportivi in genere e quant'altro attinente l'attività dell'Ente nulla escluso ed eccettuato.

Appartengono ai beni immobili:

- a) quelli pertinenti allo svolgimento delle attività istituzionali, delle attività e dei servizi forniti dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: uffici, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, ambulatori e laboratori, servizi socio-sanitari, centri di rieducazione, civili abitazioni, scuole, asili, teatri, pinacoteche, musei, biblioteche, chiese, farmacie, cimiteri, centri sportivi ed altri edifici e strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività dell'Ente Contraente;
- b) quelli non pertinenti allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente Contraente, utilizzati da terzi per attività varie (museali, espositive, culturali, ecc);
- c) quelli in stato di inattività, vuoti ed inoccupati.

L'elenco dei "beni immobili" di proprietà dell'Ente Contraente e l'elenco dei beni immobili che l'Ente Contraente conduce in locazione o che comunque gestisce a qualsiasi titolo compreso l'elenco dei "beni immobili" vuoti ed inoccupati, o in stato di inattività, è depositato presso la Sede dell'Ente Contraente.

Gli elenchi possono essere visionati dalla Società.

Non rientrano nei "Beni immobili" gli impianti fotovoltaici, solari ed eolici.

CONTENUTO - BENI MOBILI - Ogni *«bene mobile»* di proprietà, in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in consegna, in deposito o disponibilità presso l'Ente Contraente anche temporaneo, pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite ed i servizi forniti dal Contraente; compresi contenitori e cassonetti per i rifiuti entro il limite di indennizzo per anno assicurativo e per indennizzo pari ad € 1.500,00; merci e scorte; il "Contenuto" può essere riposto sottotetto ai Fabbricati o Tettoie e/o nell'ambito dei fabbricati, anche all'aperto, secondo destinazione; il "Contenuto" può trovarsi in deposito presso terzi, o temporaneamente affidato a terzi a qualsiasi titolo. E' escluso dalla definizione quanto già garantito alla voce "Fabbricato – Bene immobile".

Sono compresi nella definizione di «**CONTENUTO**»:

- **EFFETTI PERSONALI** ed indumenti di Dipendenti, di Amministratori, di Consulenti, di Terzi e Visitatori, che sono garantiti esclusivamente sottotetto ai Fabbricati assicurati fino alla concorrenza di Euro 260,00 per ogni persona danneggiata e di Euro 5.000,00 per sinistro;
- **VEICOLI** (quali classificati all'Art. 47 del D.L. 30 aprile 1992, n° 285 e successive m. e i.) di proprietà del Contraente o appartenenti ai Dipendenti, agli Amministratori, a Terzi; sono compresi i veicoli rimossi e sequestrati e della cui riconsegna il Contraente deve rispondere. I veicoli sono assicurati fino alla concorrenza di € 5.000,00 per veicolo purché in semplice deposito nell'ambito dei fabbricati e sempreché gli stessi non siano garantiti con polizze assicurative dai rispettivi proprietari; sono inoltre compresi gli oggetti contenuti in detti veicoli, oltre gli accessori e gli optional.
- **LIBRI DI BIBLIOTECHE**, che sono garantiti fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni singolo volume.
- **OGGETTI D'ARTE** intesi quali arredi, dipinti, affreschi, quadri, bronzi, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, lampadari, porte, chianbrane e sovrapporte all'interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi, terrecotte, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili;
- **VALORI** (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, quale: marche da bollo, francobolli, carte bollate, fustelle di medicinali, etc.);
- **PREZIOSI**: gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle;

Sono compresi nella definizione di "CONTENUTO", in quantitativo commisurato alle esigenze specifiche delle attività dell'Ente Contraente:

ESPLODENTI - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

INFIAMMABILI - Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) gas combustibili;
- b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- d) sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- e) sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

MERCI SPECIALI

- a) celluloidi (grezzi ed oggetti di)
- b) espansite;
- c) schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- d) materie plastiche espanse o alveolari;
- e) imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità alla scopo di impedire a arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

2. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- j) Crollo e collasso strutturale
- k) Smottamenti, franamenti, cedimento del terreno
- l) Alluvioni e allagamenti

3. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;

- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) oggetti d'arte, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
- f) gioielli, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;

4. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, se richieste dalla Società.

6. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi alla denuncia dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

8. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

8.1 L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di una di essa. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale competente per territorio ove ha sede l'Ente Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8.2 In alternativa per dirimere l'eventuale controversia insorta tra le Parti per la valutazione del danno, il Contraente potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

9. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 6;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

10. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alle spese necessarie per costruire a nuovo le partite distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il contenuto di cui al punto 2) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

11. ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le

partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Art. 1907 del Codice Civile).

12. ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati (Art. 1910 del Codice Civile).

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, esclusa dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente, superi l'ammontare del danno, La Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

13. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

14. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziale, a condizione che presenti alle Società fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

GARANZIE AGGIUNTIVE

1. COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 2 c) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato.

2. CADUTA DI AEROMOBILI

A completamento di quanto previsto all'art. 1 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

3. ONDA SONICA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

4. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella assicurazione. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari all'importo percentuale di cui all'art. 1) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nel "PROSPETTO SOMME ASSICURATE".

5. FENOMENO ELETTRICO

A deroga dell'articolo 2 lettera g) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici (con esclusione di computers e macchine d'ufficio) per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma indicata alla PARTITA N.6 e con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 11 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO.

6. AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

7. IMPLOSIONE

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

8. DANNI CONSEGUENZIALI (FORMA ESTESA)

Ad integrazione dell'art. 1) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

9. PARIFICAZIONE DEI DANNI

Fermo quanto stabilito dall'art.1) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi alla scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

10. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

A deroga dell'art. 3) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO si intendono compresi nell'assicurazione alla PARTITA N. 3 – CONTENUTO anche i seguenti beni:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per ogni sinistro;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per ogni sinistro;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, se non diversamente assicurate nella SEZIONE III, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per ogni sinistro;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per ogni sinistro;
- e) oggetti d'arte quali quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per ogni singolo oggetto, raccolta o collezione;
- f) perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per ogni sinistro;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) c) la Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al punto e) ed f), la Società, in caso di danno parziale risarcirà le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato, più l'eventuale deprezzamento subito dallo stesso, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f) non è operante il disposto dell'Art. 11) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO.

11. RIMBORSO ONORARI PERITI

La Società si impegna a rimborsare all'Assicurato, le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo indicato nel "PROSPETTO SOMME ASSICURATE" – PARTITA N.4 e senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 11) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Sono comprese inoltre le spese e gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti al sinistro, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre

12. ORDINANZE DI AUTORITÀ - ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a Euro 10.000,00.

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

13. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna a custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il legale rappresentante.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui.

La difesa civile o penale contro le pretese od azioni dei danneggiati è assunta direttamente dalla Società. La quale agisce in nome dell'Assicurato che è tenuto a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra, legali e tecnici.

Nel caso di procedimento penale, il legale dovrà essere scelto di comune accordo tra la Società e l'Assicurato; in caso di disaccordo su tale scelta, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del C.C. restano a carico della Società. Inoltre la Società dichiara di rinunciare, salvo il caso di dolo, alle eventuali azioni di surroga nei confronti di responsabili.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni dal ricevimento, copia dei documenti giudiziari (citazioni, avvisi di reato. Ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.

L'Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

Qualora l'interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La somma assicurata prevista nella PARTITA N. 3 – del PROSPETTO SOMME ASSICURATE si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro.

13.2 RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termine degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce secondo le norme di legge i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

13.3 RISCHIO DEI LOCATARI

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore di fabbricati (oppure dei locali) risponde, secondo le condizioni tutte di polizza e nei limiti della somma assicurata, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

14. FUMO, GAS E VAPORE

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature a impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

15. URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari di proprietà di terzi.

16. CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminoso e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società, indennizza altresì, le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge;

- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi;
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami;
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

17. SPESE EXTRA

Ove, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Affitto di locali – noleggio attrezzature;
- Installazione temporanee di telefono, telex, telefax etc.
- Trasporto dipendenti

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

18. ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

19. EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
 - gelo e neve;
 - cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
- b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- c) dei danni subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - grues;
 - enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

- d) sono altresì esclusi i danni a: recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, reti e teloni in genere ed antenne e consimili installazioni esterne; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); ai veicoli.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

20. GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati a tettoie aperti da uno o più lati.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

21. GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

22. ACQUA CONDOTTA

GARANZIA A) ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

Sono esclusi dalla assicurazione i danni:

- dovuti ad umidità, stillicidio;
- derivanti da rigurgito o trabocco di fognature;
- derivanti da rotture causate da gelo e degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da rotture di tubazioni e condutture interrate;
- subiti da enti appartenenti al "contenuto" posti in locali interrati o semi interrati.

GARANZIA B) SPESE PER LA RICERCA DEL GUASTO

La Società rimborsa le spese sostenute a seguito di un evento indennizzabile in base al presente articolo GARANZIA A), per riparare o sostituire le tubazioni, le condutture o parti di esse con relativi raccordi, collocate nei muri o nei pavimenti dei fabbricati, nelle quali la rottura o l'occlusione si sono verificate, comprese tutte le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura che ha dato origine allo sporgimento d'acqua e per la sua riparazione.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

23. COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

24. ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, o proveniente dal fondersi del ghiaccio o della neve accumulatisi nel fabbricato, o causato da grandine, penetrata all'interno del fabbricato stesso in conseguenza di rottura, ingorgo, traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico.

È compreso l'intasamento di grondaie e condutture di scarico causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

25. EVENTI SOCIO – POLITICI-TERRORISMO

25.A) EVENTI SOCIO POLITICI

La Società indennizza l'Ente Contraente:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di Terzi compresi quelli di sabotaggio;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di Terzi compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva, "merci in refrigerazione");
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- f) di scritte od imbrattamento;
- g) di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni da incendio, esplosione, scoppio, implosione, anche se verificatisi in suddetto periodo.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

25.B) TERRORISMO

Premesso che per atto si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Sociopolitici.

La Società risponde:

- a) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di terrorismo;
- b) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

La Società a la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 7 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a.r.

In caso di recesso da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione dell'Ente Contraente la parte di premio da conteggiarsi sulla base del 20% del premio netto relativo alla presente Condizione per periodo di rischio non corso.

Ai fini delle garanzie "Terrorismo" ed "Eventi Socio-politici" non sono comunque considerati Terzi :

- il Legale Rappresentante dell'Ente Contraente.

LIMITI DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

26. SOVRACCARICO DI NEVE

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce danni causati:

- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

27. MERCI IN REFRIGERAZIONE

A deroga dell'art. 2 h) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione a distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

28. RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

La garanzia è prestata con rinuncia della Società all'applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

29. PERDITA DELLE PIGIONI

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indenizzabile a termini di polizza, la Società provvede a rifondere al Contraente anche quella parte di pigione che l'Ente non potesse percepire per i locali regolarmente affittati a Terzi e rimasti danneggiati.

La presente garanzia vale per il periodo necessario al ripristino dei locali; non oltre il limite di un anno.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

30. RICOSTRUZIONE DATI DI ARCHIVIO.

La Società indennizza le spese sostenute per operazioni manuali e meccaniche di il rifacimento di archivi, documenti, banche dati ed altre cose particolari. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute, entro il termine di ventiquattro mesi dal sinistro.

LIMITE DI INDENNIZZO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della presente garanzia sono indicati all'art.20 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. COSE DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

2. ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

Viene stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto riposto entro il recinto di ogni "fabbricato" deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla definizione "Contenuto".

3. INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Ente Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare, in sede di presentazione di offerta in gara, tutte le circostanze e gli elementi necessari per la valutazione e la quotazione del rischio da parte della medesima.

4. TERMINI AVVISO SINISTRO

I termini di avviso del sinistro indicati all'art. 6) b) e c) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO si intendono triplicati.

5. DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica dell'art. 6) e) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita.

La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

6. ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del sinistro del 20% le somme rispettivamente assicurate, l'Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 20%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie o scoperti* risulti uguale o inferiore a € 25.000,00 la Società indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.

7. ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, sulla stessa area o su altra, purché ciò non comporti aggravio di costi, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i CONTENUTI, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
2. agli effetti dell'art. 10) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore o uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata sola la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari in stato di attività o di inattività temporanea;
5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

8. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

In caso di sinistro la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e Enti Pubblici e Società a maggioranza di capitale pubblico, nonché verso clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge salvo il caso di dolo.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

In entrambi i casi la Società rinuncia al diritto di surroga a condizione che il Contraente e/o l'Assicurato, a loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile.

9. ANTICIPO SULLE INDENNITÀ

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto massimo liquidabile è di Euro 500.000,00.

10. RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 10) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art. 10), per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

11. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più beni (immobili o mobili), fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare i residui e le tracce del sinistro, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività.

All'Assicurato è concesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al Suo diritto al risarcimento dei danni.

12. SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate o utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

13. CONTENUTO PRESSO TERZI

I «beni mobili» si intendono anche garantiti presso ubicazioni diverse da quelle assicurate e quindi quando si trovino presso ubicazioni di terzi, a qualsiasi titolo affidati dall'Assicurato, e nel limite massimo del 10% della somma assicurata alla relativa PARTITA.

14. CONTENUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO

Il Contenuto assicurato si intende garantito sino al 10 % (dieci per cento) dell'importo indicato nella PARTITA N. 2 anche quando per effetto del suo utilizzo sia soggetto a spostamento al di fuori delle sedi dove il Contraente svolge la sua attività.

15. TERMINE PAGAMENTO DANNI

L'importo del risarcimento è versato dalla Società al Contraente (salva diversa espressa indicazione di quest'ultimo) entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione e compatibilmente con quanto previsto da eventuali dichiarazioni di vincolo in favore di terzi.

Trascorso tale termine la Società, salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà all'Assicurato gli interessi legali sull'importo dovuto con decorrenza dal termine del periodo di 30 gg. predetto.

16. CONTENUTO IN LEASING

Il CONTENUTO in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, è coperto di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

17. ESCLUSIONE ENTI ASSICURATI CON POLIZZA ELETTRONICA

Sono esclusi dalla garanzia prestata con la presente SEZIONE I della assicurazione gli enti già assicurati con le garanzie della polizza elettronica stabilite nella successiva SEZIONE III.

18. DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

19. MODIFICAZIONI E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamento, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, perché ciò non costituisce aggravamento di rischio.

20. FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia	Limiti di Indennizzo per anno e per sinistro (€)	Scoperto (€)	Franchigia (€)
Fenomeno Elettrico	50.000,00		SCOP.10% MIN € 250,00
Urto Veicoli			150,00
Ordinanze Autorità Art. 12) Garanzie Aggiuntive	10.000,00		
Cristalli Art. 16) Garanzie Aggiuntive	10.000,00 con il limite di €. 2.000,00 per singola lastra		100,00
Spese Extra Art. 17) Garanzie Aggiuntive	15.000,00		
Eventi atmosferici Art. 19) Garanzie Aggiuntive	70% del valore assicurato per singola ubicazione	10% minimo €5.000,00 per singola ubicazione	
Grandine Art. 20) Garanzie Aggiuntive	30.000,00		250,00
Gelo Art. 21) Garanzie Aggiuntive	50.000,00		250,00
Acqua condotta Art. 22) Garanzie Aggiuntive	50.000,00		250,00
Ricerca Guasti Art. 22) Garanzie Aggiuntive	50.000,00		250,00
Collaggio da impianti. Art. 23) Garanzie Aggiuntive	50.000,00		500,00
Acqua Piovana Art. 24) Garanzie Aggiuntive	35.000,00		250,00
Eventi socio Politici Art. 25.A) Garanzie Aggiuntive	70% del valore assicurato per singola ubicazione Massimo indennizzo: 1.000.000,00	10% minimo € 2.000,00 per singola ubicazione	
Terrorismo Art. 25.B) Garanzie Aggiuntive	20% del valore assicurato per singola ubicazione Massimo indennizzo: 1.000.000,00	10% minimo € 20.000,00 per singola ubicazione	
Sovraccarico Neve Art. 26) Garanzie Aggiuntive	40% del valore assicurato per singola ubicazione Massimo indennizzo: 1.500.000,00	10% minimo € 5.000,00 per singola ubicazione	
Merci in refrigerazione Art. 27) Garanzie Aggiuntive	50.000,00		250,00
Rimpiazzo Combustibile Art. 28) Garanzie Aggiuntive	10.000,00		
Perdita Pigioni Art. 29) Garanzie Aggiuntive	20.000,00		
Ricostruzione dati Archivi Art. 30) Garanzie Aggiuntive	10.000,00		250,00

Massima esposizione della Società € 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

APPENDICE n. 1 alla SEZIONE INCENDIO

PARTITA N° 6 – BENI IMMOBILI AVENTI VALORE STORICO - ARTISTICO

Premesso che l'Ente è proprietario di edifici che rientrano nella tipologia di «edifici che presentano interesse artistico-storico» e che per tali beni immobili si richiama la disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", l'assicurazione per i beni immobili di cui al successivo elenco è prestata alle seguenti condizioni:

- a) L'Ente assegna ad ogni singolo edificio un VALORE CONVENZIONALE DI MASSIMO RISARCIMENTO. Il valore esposto in polizza è corrispondente alla valutazione effettuata dall'Ufficio Tecnico competente.
- b) Per espressa dichiarazione delle Parti, la valutazione di cui al precedente comma a) non è considerata come "stima accettata" (art. 1908 del Codice Civile). In caso di sinistro si procederà alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con rinuncia da parte della Società all'applicazione della "regola proporzionale" di cui all'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia il valore degli edifici assicurati che risulterà al momento del sinistro.
- c) In caso di danno all'edificio, risarcibile a termini di polizza, la Società liquiderà all'Ente nei limiti della somma assicurata le spese effettivamente sostenute e documentate per:
 - la riparazione, il ripristino di carattere funzionale il restauro (in caso di danno parziale o danneggiamento)
 - la ricostruzione (in caso di distruzione o perdita totale) anche se avvenuta con modalità e tecniche costruttive differenti rispetto alla situazione preesistente, a condizione che sia stata autorizzata dalla Sovrintendenza competente per territorio;
 - per l'allestimento delle opere previsionali di emergenza e sicurezza dei cantieri, compresi i costi di montaggio e smontaggio, comprese le spese di acquisto o noleggio di tali impianti;
 - a tali spese verrà aggiunto un indennizzo per la perdita economica subita dall'Ente per la distruzione totale dell'edificio se non ricostruito.

Agli indennizzi riconosciuti dalla Società all'Ente per effetto delle condizioni qui stabilite, verranno inoltre aggiunte le ulteriori somme eventualmente dovute in forza delle altre Partite e/o condizioni di assicurazione della polizza Incendio interessate al sinistro.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito all'indennizzo per la perdita economica subita dall'Ente per la distruzione totale o parziale dell'edificio, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere dei competenti Organi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

- d) L'Ente Contraente dichiara che gli oggetti d'arte sono soggetti alla disciplina del "Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. e pertanto la presente assicurazione è esente dall'imposta di assicurazione (art.5 del D.L 30/12/1982 n. 953).

ELENCO DEI BENI IMMOBILI AVENTI VALORE STORICO-ARTISTICI

EDIFICIO	VALORE ASSEGNATO €
CASTELLO DELLA MARCHESA ADELAIDE DI SUSÀ	400.000,00
ARCO DI AUGUSTO	1.000.000,00
TOTALE VALORE ASSICURATO	1.400.000,00

APPENDICE n. 2 alla SEZIONE INCENDIO

PARTITA N° 7 – OGGETTI D'ARTE - MATERIALE ARCHEOLOGICO

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è estesa ai danni e/o perdite materiali, derivanti dai rischi assicurati con la SEZIONE I agli OGGETTI D'ARTE di proprietà dell'ente contraente e posti all'interno di fabbricati di proprietà o in uso all'ente contraente medesimo.

Gli OGGETTI D'ARTE sono elencati in un documento di stima accettata ed asseverata, depositato in originale presso la sede dell'ente contraente.

Il documento di stima ha validità, salvo eventuali modifiche successive sino alla data di scadenza della polizza.

2. VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata a VALORE DI STIMA ed i beni sono assicurati con un valore ad essi attribuito ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile.

3. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO DELLE COSE ASSICURATE

3.1 Nell'eventualità di **distruzione o perdita totale** la Società corrisponde all'ente contraente una somma pari all'intero ammontare della somma assicurata prevista per tale oggetto nella stima accettata.

3.2 Nell'eventualità di **danneggiamento o danno parziale** la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'ente contraente ha facoltà di:

- a) corrispondere la differenza tra il valore di stima che l'oggetto aveva al momento del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

oppure:

- b) corrispondere il costo delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata (a seguito di accordo intervenuto tra la Società ed il Comune di SUSA), maggiorate di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dall'oggetto d'arte, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al precedente punto a).

3.3 In nessun caso, la Società risponderà per ogni OGGETTO D'ARTE di un importo superiore alla somma assicurata indicata nella Stima Accettata.

Le spese necessarie per evitare o diminuire il danno sono rimborsabili anche se il loro ammontare, aggiunto a quello del danno, ecceda la somma assicurata per ogni OGGETTO D'ARTE.

Il risarcimento per singoli elementi di una serie non potrà superare il valore che essi hanno come oggetti singoli.

4. ESCLUSIONI

La Società non risponde dei danni agli OGGETTI D'ARTE cagionati da operazioni di riparazione, restauro, ritocco comunque effettuati.

5. ESENZIONE IMPOSTE DI ASSICURAZIONE.

Il Contraente dichiara che i beni librari indicati nella presente assicurazione (APPENDICE N.2), sono soggetti alla disciplina della Legge 1° giugno 1939, n° 1089 così come modificata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e pertanto il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n° 953.

SEZIONE II

FURTO – RAPINA ED ALTRI EVENTI

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE FURTO

LOCALI

Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dal Contraente per l'esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l'Ente Contraente abbia un interesse assicurabile.

L'elenco dei locali di proprietà dell'Ente Contraente e l'elenco dei locali che l'Ente Contraente conduce in locazione o che comunque gestisce a qualsiasi titolo, è depositato presso la Sede dell'Ente Contraente.

Gli elenchi possono essere visionati dalla Società.

CONTENUTO

- 1) Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia, cancelleria, registri, archivi, nonché tutti gli impianti, le macchine impiegate per l'attività del Contraente ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapine, i pezzi di ricambio, i componenti e tutti i materiali relativi all'attività del Contraente, le scorte;
- 2) attrezzature e macchinari sia sottotetto di tettoie;
- 3) libri di biblioteche, che sono garantiti fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni singolo volume;
- 4) oggetti d'arte intesi quali arredi, dipinti, quadri, bronzi, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, lampadari, porte chiambiane e sovraporte all'interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi, terrecotte, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili che sono garantiti fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per ogni singolo oggetto o raccolta o collezione.

I beni possono essere sia di proprietà dell'Ente Contraente, sia di Terzi, dei quali l'Ente stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile; sono compresi i beni di qualsiasi natura detenuti in custodia dall'Ente e derivanti da recupero di refurtiva, confisci, pignoramenti.

Sono compresi nella definizione: gli effetti personali ed indumenti di Dipendenti, di Amministratori, di Consulenti, di Terzi e Visitatori, assicurati esclusivamente all'interno dei locali contemplati in polizza e che sono garantiti fino alla concorrenza di Euro 260,00 per ogni persona e di Euro 2.500,00 per sinistro;

Sono esclusi i valori, e le apparecchiature elettroniche assicurate con la Sezione III.

VALORI - PREZIOSI

Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad esse si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del Contraente, che di terzi e del quale il Contraente sia in possesso, ne sia responsabile.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione ove il danno viene risarcito sino alla concorrenza della somma assicurata (capitale) con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

1. UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

In LOCALI intercomunicanti e non di tutti gli edifici adibiti alla Sede, ad Uffici e Servizi vari dell'Ente Contraente, comprese minori dipendenze, ed ogni altra ubicazione nella quale l'Ente svolge le sue attività, l'assicurazione è prestata per i seguenti beni:

- il CONTENUTO
- i VALORI ed i PREZIOSI, che sono assicurati
 - a) comunque custoditi, durante l'orario di apertura degli uffici del Contraente;
 - b) custoditi in casseforti o in armadi o in cassetti, chiusi a chiave, durante gli orari di chiusura degli uffici;
 - c) trasportati da persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori.

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono:

A. le perdite di beni di cui all'art. 1), verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danneggiamenti subiti da detti beni nel commettere tali reati o nel tentativo di commetterli:

A/1 FURTO, intendendosi per tale il reato di cui all'art. 621 del Codice Penale, purché l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati mediante uno dei seguenti modi:

- scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti o dei soffitti;
- apertura delle serrature con chiavi false o vere, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi,
- per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi, ed a mezzi di chiusura operanti.

È compreso il:

- FURTO CON DESTREZZA, intendendosi per tale il reato avvenuto durante le ore di apertura al pubblico, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali purché vi sia la costante presenza di dipendenti dell'Assicurato o di persone dallo stesso incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati.
Tale reato deve essere constatato entro il primo giorno lavorativo successivo all'accadimento.

A/2 - RAPINA e/o SCIPPO, intendendosi per tale il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale.

Per rapina si intende la sottrazione dei beni assicurati cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenute nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i beni assicurati si trovano fuori da eventuali mezzi di custodia, sempreché la rapina sia avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

A/3 ESTORSIONE, intendendosi per tale il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale.

A/4 COLPA GRAVE: a parziale deroga dell'Art.3)- lett.d- si intendono coperti anche i danni agevolati con colpa grave da:

- persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;

A/5 EVENTI SOCIOPOLITICI: L'assicurazione comprende i danni di furto , rapina ed estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione per ogni singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00.

A/6 ATTI VANDALICI: L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione consumati o tentati;

B. il risarcimento delle spese comunque documentate e sostenute dall'Ente Contraente a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui al presente articolo:

B/1 per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate ecc. inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonché i mezzi di custodia in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati; sono comprese le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali con altre eguali oppure equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte ad Amministratori, Dipendenti, altri soggetti cui l'Ente Contraente le abbia assegnate, ovvero a seguito di furto commesso con uso fraudolento di chiavi false o vere.

B/2 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Ente Contraente ne abbia l'obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dal successivo art. 9);

B/3 relative alla procedura di ammortamento, per i titoli;

B/4 per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o distrutti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione e la duplicazione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

C. Portavalori

La Società nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza l'assicurato dei danni a lui derivanti da sottrazione di VALORI a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- rapina;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

commessi sulla persona incaricata del trasporto dei valori.

Il portavalori (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) può essere:

- un Amministratore,
- un Dipendente,

- altra persona autorizzata per questo servizio con regolare atto amministrativo rilasciato dal Contraente (sono esclusi i dipendenti e gli addetti appartenenti ad Istituti di Vigilanza e Sorveglianza e gli appartenenti alle Forze dell'Ordine)

con incarico di effettuare trasferimento di valori fuori dai locali, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali utilizzati dall'Ente Contraente.

L'efficacia della garanzia non è limitata a specifici orari.

La garanzia è prestata in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei VALORI nella abitazione del soggetto incaricato del trasporto dei VALORI, o di terzi ove abbia a soggiornare, a condizione che nella abitazione sia presente il soggetto incaricato o persona di sua fiducia.

D. FURTO COMMESO DA DIPENDENTI

La garanzia si intende prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

E. FURTO E RAPINA PRESSO TERZI – ESPOSIZIONI – FIERE – MOSTRE

L'assicurazione si intende prestata per i beni definiti CONTENUTO per i danni materiali e diretti derivanti dalle garanzie di cui all'Art.2) Lettera A) ed avvenuti anche in ubicazioni diverse da quelle stabilite all'Art.1), e precisamente:

- presso terzi in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché i beni vengano custoditi all'interno di fabbricati;
- presso fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre;

a condizione che tali fabbricati siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

3. ESCLUSIONI

È sempre escluso il furto di beni all'aperto, dei beni in rame e del rame ovunque riposti.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatesi in occasione di incendi, esplosione anche nucleari, scoppi, radiazioni, o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 1. da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 2. da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 3. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 4. da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) causati alle cose assicurazione da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

4. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO – FORMA DI ASSICURAZIONE

4.1 L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è così determinato:

- a) per i danni ai beni definiti – CONTENUTO - PREZIOSI:
 - a).1) in caso di danno parziale: la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato con il massimo del valore commerciale;
 - a).2) in caso di danno totale: il valore commerciale del bene.
- b) per i danni ai beni definiti – VALORI: il valore nominale di detti beni;
- c) per le spese indicate all'art. 2 punto B): l'importo delle spese documentate e sostenute.

4.2 La Società si obbliga a risarcire i danni nella seguente FORMA DI ASSICURAZIONE:

A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, con rinuncia quindi all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile;

5. UBICAZIONE DEI RISCHI E NUOVI ENTI

La Società si impegna a ritenere assicurate, oltre alle ubicazioni attuali dell'Ente Contraente anche quelle successivamente gestite dall'Ente Contraente o nel corso del periodo di assicurazione, senza obbligo di preventiva comunicazione.

6. DENUNCIA DI SINISTRO - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termini di cinque giorni lavorativi dalla data dell'evento o dal momento in cui l'Ente Contraente ne sia venuta a conoscenza.

L'Ente Contraente fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

7. PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle Parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Ente Contraente.

Ciascuno perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

8. MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Ente Contraente una proposta di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta.

Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

9. MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti artt. 4 e 9;
3. procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.

I risultati delle operazioni dei periti devono essere riportati in apposito verbale.

10. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

11. PAGAMENTO DI INDENNIZZO IN ATTESA DELLA CHIUSURA ISTRUTTORIA

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

12. ANTICIPO DI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 5.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

13. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO AUTOMATICO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

La Società, comunque, si impegna a reintegrare automaticamente i valori originari: ed il Contraente si impegna a corrispondere il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 9) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.

14. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente è esonerato dal fornire dichiarazioni in ordine allo stato e ai precedenti dei rischi assicurati.

15. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a

pagare somma maggiore di quella assicurata.

16. INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare in sede di presentazione di offerta di gara tutte le circostanze e gli elementi necessari per la valutazione e la quotazione del rischio da parte della medesima.

17. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

18. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e Enti Pubblici e Società a maggioranza di capitale pubblico, nonché verso clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

19. MASSIMO RISARCIMENTO - LIMITI DI RISARCIMENTO - SCOPERTO

Il massimo indennizzo da parte della Società viene stabilito in **Euro 55.000,00** per ciascun sinistro con i seguenti sottolimiti:

Garanzia	Limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo
FURTO CON DESTREZZA Art. 2) – lettera A/1	1.000,00
COLPA GRAVE Art.2 lettera A/4,	5.000,00
VALORI Art. 1 punto 2 lettera a)	2.000,00
VALORI Art. 2 punto C “PORTAVALORI”	2.000,00
EVENTI SOCIOPOLITICI e ATTI VANDALICI Art. 2 lettera A/5 e lettera A/6,	5.000,00
FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI” all’Art. 2 punto D	1.500,00
Furto e Rapina presso Terzi – Esposizioni – Fiere – Mostre Art.2 – punto E)	2.500,00
GUASTI Art.2 lettera B/1	10.000,00
B/2 ONORARI PERITI Art.2;	2.500,00
RICOSTRUZIONE DOCUMENTI B/4 dell’Art. 2	5.000,00

SCOPERTO

- Per i danni da furto, commessi mediante la sola rottura di vetri semplici (non antisfondamento) senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata), l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari **al 20% minimo € 250,00** dell'importo liquidabile a termini di polizza.

APPENDICE n. 3 alla SEZIONE FURTO

PARTITA N° 4 – OGGETTI D'ARTE - MATERIALE ARCHEOLOGICO

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è estesa ai danni e/o perdite materiali, derivanti dai rischi assicurati con la SEZIONE II agli OGGETTI D'ARTE di proprietà dell'ente contraente e posti all'interno di fabbricati di proprietà o in uso all'ente contraente medesimo.

Gli OGGETTI D'ARTE sono elencati in un documento di stima accettata ed asseverata, depositato in originale presso la sede dell'ente contraente.

Il documento di stima ha validità, salvo eventuali modifiche successive sino alla data di scadenza della polizza.

2. VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata a VALORE DI STIMA ed i beni sono assicurati con un valore ad essi attribuito ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile.

3. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO DELLE COSE ASSICURATE

3.1 Nell'eventualità di **distruzione o perdita totale** la Società corrisponde all'ente contraente una somma pari all'intero ammontare della somma assicurata prevista per tale oggetto nella stima accettata.

3.2 Nell'eventualità di **danneggiamento o danno parziale** la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'ente contraente ha facoltà di:

- c) corrispondere la differenza tra il valore di stima che l'oggetto aveva al momento del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

oppure:

- d) corrispondere il costo delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata (a seguito di accordo intervenuto tra la Società ed il Comune di SUSÀ), maggiorate di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dall'oggetto d'arte, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al precedente punto a).

3.3 In nessun caso, la Società risponderà per ogni OGGETTO D'ARTE di un importo superiore alla somma assicurata indicata nella Stima Accettata.

Le spese necessarie per evitare o diminuire il danno sono rimborsabili anche se il loro ammontare, aggiunto a quello del danno, ecceda la somma assicurata per ogni OGGETTO D'ARTE.

Il risarcimento per singoli elementi di una serie non potrà superare il valore che essi hanno come oggetti singoli.

4. CONDIZIONI SPECIALI

4.1 NORMALE DILIGENZA

È condizione essenziale per la validità della presente assicurazione che il Comune di SUSÀ osservi le seguenti disposizioni di normale diligenza:

- a) l'ente contraente deve prendere ogni ragionevole misura di sicurezza per proteggere gli OGGETTI D'ARTE. Qualora siano stati installati mezzi e sistemi anti-intrusione, tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività comunale.
- b) Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati i mezzi di chiusura o i mezzi anti-intrusione se installati. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a tre ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. Per i danni di furto o di tentato furto di OGGETTI D'ARTE, commessi mediante la sola **rottura di vetri semplici non antisfondamento senza alcun riparo** (balcone, persiana, inferriata), l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno **SCOPERTO** e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un

ammontare pari al **15% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo pari all'importo della franchigia di Euro 150,00.**

4.2 FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

4.3 FURTO COMMESO DAI DIPENDENTI DELL'ENTE CONTRAENTE

La Società presta la garanzia contro i furti anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'ente contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quale il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

SEZIONE III

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE PER L'ASSICURAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sono efficaci le Definizioni della Polizza "Tutti Rischi Impianti ed Apparecchiature Elettroniche" secondo il testo approvato dall'A.N.I.A., attualmente in vigore.

Ed inoltre:

LOCALI

Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dal Contraente per l'esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l'Ente Contraente abbia un interesse assicurabile.

L'elenco dei locali di proprietà dell'Ente Contraente e l'elenco dei locali che l'Ente Contraente conduce in locazione o che comunque gestisce a qualsiasi titolo, è depositato presso la Sede dell'Ente Contraente.

Gli elenchi possono essere visionati dalla Società.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

▪ APPARECCHIATURE D'UFFICIO

Macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, telex, fax, impianto d'allarme antifurto, centralino, telefonico, quadri elettrici di distribuzione comando e controllo, impianti e strumenti professionali elettrici ed elettronici, elaboratori elettronici, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, minicomputers, software di base, dischi magnetici, altre apparecchiature elettroniche pertinenti all'attività esercitata dall'Ente Contraente.

▪ BENI AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature e strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata dall'Ente Contraente che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto alle ubicazioni dell'Ente Contraente quali ad es. personal computers portatili, apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli ed altre apparecchiature similari (esclusi telefoni cellulari) .

VALORE INTERO

La forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati calcolato in base al "valore a nuovo" dei beni stessi; tale forma è soggetta alla applicazione della regola proporzionale come previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

VALORE A NUOVO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale, oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione ove il danno viene risarcito sino alla concorrenza della somma assicurata con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

1. COSE ASSICURATE E LORO UBICAZIONE

L'assicurazione è operante per i beni esistenti nei Locali dell'Ente Contraente, e per i beni ad impiego mobile anche all'esterno dei locali, appartenenti alla definizione APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Sono assicurate anche le cose di proprietà di Terzi.

La Società non indennizza i beni assicurati con contratti di "leasing" coperti con altro contratto di assicurazione.

Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente, i beni in "leasing" saranno da considerarsi in garanzia.

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) DANNI ACCIDENTALI

1. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle APPARECCHIATURE ELETTRONICHE collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo articolo 3).

Sono comunque sempre esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche dalle cose assicurate verificatisi durante l'esercizio e l'attività senza concorso di cause esterne.

2. **L'assicurazione è prestata a sino alla concorrenza della somma assicurata alla PARTITA N. 1 .**

3. Il valore assicurato per ciascuna apparecchiatura è pari al costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, ossia al prezzo di listino, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio, di una partita nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza sulla determinazione della somma assicurata.

4. **Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile**, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Per i danni di furto, rapina, scippo e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

5. **Gli impianti ed apparecchi installati sugli autoveicoli** di proprietà dell'Ente Contraente sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della U.E. purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo. Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. **Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20 % dell'importo liquidabile a termini di polizza.**

B) DANNI PER MAGGIORI COSTI

1. In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Ente Contraente, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i MAGGIORI COSTI dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo di quello danneggiato o distrutto;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi, compreso il lavoro straordinario, e festivo del personale;
- c) prestazioni di servizi da terzi;

- d) adattamento dei programmi e di apparecchiature ed addestramento del proprio personale (entrambi resi necessari per la prosecuzione della attività con impianti nuovi acquistati);
 - e) affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
2. La Società non risponde dei MAGGIORI COSTI dovuti a:
- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
 - d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco;
 - e) danni ai supporti dati;
 - f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
3. L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.
4. Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima prevista .
5. La Società risponde per singolo sinistro secondo quanto stabilito all'Art. 4) fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
6. Per ogni sinistro resta a carico dell'Ente Contraente una franchigia.

C) DANNI A SUPPORTI DI DATI

1. La Società rimborsa all'Ente Contraente i costi necessari sostenuti conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro la Società rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
2. La Società non rimborsa i danni ai programmi. La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali a supporti.
3. L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.
4. Per ogni sinistro la somma assicurata è indicata all'Art. 4) e resta a carico dell'Ente Contraente lo scoperto indicato al medesimo articolo.

D) PERDITA PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

1. In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso la Società rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, entro un anno dal sinistro.
2. L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

E) DANNI A CONDUTTORI ESTERNI (NON OPERANTE)

1. La garanzia comprende i danni ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata nella PARTITA N° 5 della presente SEZIONE. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.
2. L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

F) SPESE PER RIMOZIONE E SGOMBERO

1. La Società rimborsa le spese documentate per rimuovere, per eventualmente depositare presso Terzi, per ricollocare le APPARECCHIATURE ELETTRONICHE assicurate e illese, e resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

2. L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

G) ONORARI DEI PERITI

1. La Società risponde delle spese e onorari di competenza del Perito, Consulenti, Professionisti che l'Ente Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Ente Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
2. L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

3. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non risarcisce i danni ed i guasti:

- 3.1) causati o agevolati da dolo del Contraente o dall'Assicurato;
- 3.2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
- 3.3) causati da vapori d'acqua o di acidi propri delle cose assicurate nonché da vapori d'acqua o vapori di acidi propri dell'attività del Contraente;
- 3.4) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- 3.5) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l'Ente Contraente dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- 3.6) verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti eseguiti al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;
- 3.7) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione; di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
- 3.8) dai conduttori elettrici esterni degli apparecchi ed impianti assicurati;
- 3.9) per smarrimenti od ammanchi in sede di inventario;
- 3.10) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Ente Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 3.11) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, occupazione militare, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l'Ente Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 3.12) determinati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
- 3.13) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.
- 3.14) i danni da virus informatici

La Società non indennizza i costi:

- 3.15) Inerenti a modifiche, aggiunte o miglioramenti dei beni assicurati.
- 3.16) Di intervento o sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.

4. SOMME ASSICURATE - LIMITI DI RISARCIMENTO – SCOPERTI E FRANCHIGIE

Garanzia	Limiti di indennizzo per anno e per sinistro (€)	Scoperto (€)	Franchigia (€)
Partita n. 1 DANNI ACCIDENTALI	Vedi PARTITA N. 1 Somme Assicurate	==	150,00
Impianti e apparecchiature ad impiego mobile Art. 2 – lettera A punto 4)	5.000,00	25% con minimo € 150,00	
Impianti e apparecchi installati su autoveicoli Art. 2 – lettera A punto 5)	10.000,00	25% con minimo € 150,00	
Partita n. 2 DANNI per MAGGIORI COSTI	Vedi PARTITA N. 2 Somme Assicurate		3 giorni di costo
Partita n. 3 DANNI a SUPPORTO DATI	Vedi PARTITA N. 3 Somme Assicurate	10% con minimo di € 150,00	
Partita n. 4 Perdita Programmi in licenza d'uso	Vedi PARTITA N. 4 Somme Assicurate	10% con minimo di € 150,00	
Partita n. 5 Danni a conduttori esterni		10% con minimo di € 150,00	
Partita n. 6 Spese per rimozione e sgombero	2.500,00		
Partita n. 7 Onorari dei Periti	2.500,00		

5. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO- ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

5.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,

adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

6. NOMINA DEI PERITI - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Ente Contraente con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una della parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio Perito.

Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Ente Contraente conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell'Ente Contraente, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.

I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

In alternativa, per dirimere la eventuale controversia tra le Parti, per la liquidazione del danno l'Ente Contraente potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

7. MANDATO DEI PERITI

Ai Periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- c) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente e per ogni garanzia prestata con la presente SEZIONE.

8. VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **"Apparecchiature elettroniche"** – si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità.
- **"Programmi in licenza d'uso"** – si stima il costo per la duplicazione o per il riacquisto degli stessi.

9. CRITERI DI RISARCIMENTO

A. DANNI A BENI E SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;

- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese s'intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Ente Contraente ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

B. DANNI A BENI E NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

B.1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito da sinistro stesso;

B.2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

Questa stima riguarda solo beni in attività e opera a condizione che:

- i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto;
- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti, si stima il "valore a nuovo" dei beni assicurati con il massimo del doppio del "valore allo stato d'uso".

Per "**valore a nuovo**" si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il valore dell'ente assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Per "**valore allo stato d'uso**" si intende il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale ed equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato al punto B.1), difalcato dell'importo stimato al punto B.2).

L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come calcolate al paragrafo A) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

C. l'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi A) e B) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, nonché della franchigia o degli scoperti convenuti.

D. La Società ha alternativamente la facoltà di risarcire l'ammontare del danno all'Ente Contraente oppure con il consenso dell'Ente Contraente ha facoltà di riparare, ripristinare o rimpiazzare il bene danneggiato a proprie spese.

10. COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI

In concomitanza di due o più scoperti previsti nella assicurazione, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 20%. Ove è stata prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

11. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziale, a condizione che presenti alla Società fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

12. TITOLARITÀ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

13. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni che coprono gli stessi rischi esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, saranno considerate come una assicurazione unica e contemporanea, e la Società esclusa ogni responsabilità solidale con le altre Società, pagherà una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.

CONDIZIONI SPECIALI INTEGRATIVE DELLA SEZIONE III

A. ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici degli enti assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica rilasciati dalla Casa Costruttrice o da organizzazioni dalla stessa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Ente Contraente.

Sono comunque sempre esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) aggiornamento tecnologico dell'impianto.

B. DANNI DA FURTO:

B.1) ALL'INTERNO DEI LOCALI

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- A) violandone le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili. I danni perpetrati con l'uso di chiavi autentiche, sottratte o smarrite, sono garantiti dal momento della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dello smarrimento o della sottrazione e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia;
- B) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- C) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale almeno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili pervi ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fissate nel muro.

Nelle inferiate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cmq. o se, non rettangolari, di forma scrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

SCOPERTO

Per i danni da furto:

- avvenuti mediante la sola rottura di vetri semplici (non antisfondamento) senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata) dei locali dell'Ente Contraente, entro i quali sono riposti i beni assicurati:

L'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.

B.2) ALL' ESTERNO DEI LOCALI

La garanzia furto è operante per le cose poste all'esterno dei locali a condizione che:

- la cosa assicurata sia stabilmente ancorata al suolo od al fabbricato sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

SCOPERTO

L'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.

B.3) VEICOLI RICOVERATI

La garanzia è operante qualora il furto, la rapina/estorsione, sia commesso utilizzando, per l'esportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei LOCALI indicati in polizza o nelle aree in uso al Contraente.

SCOPERTO

L'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.

C. ATTI DOLOSI E DI TERRORISMO

C.1 - ATTI DOLOSI

La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti vandalici e dolosi, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari.

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo, per ogni partita, pari al 70% della relativa somma assicurata.

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a tale garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Ferme restando le altre esclusioni dell'art.3 del capitolato.

SCOPERTO

L'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile di € 250,00.

C.2 ATTI DI TERRORISMO.

La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da contaminazione (batteriologicala, chimica o di qualunque altra natura).

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari ad € 50.000,00.

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di 14 giorni. In tal caso, trascorsi 14 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a tale garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Ferme restando le altre esclusioni dell'art.3 del capitolato

SCOPERTO

L'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 15% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00.

D. DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza l'Ente Contraente dei danni causati da correnti, scariche ed alti fenomeni elettrici di origine esterna, trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, a condizione che:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- gli impianti assicurati siano difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica;
- il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.

FRANCHIGIA - LIMITE DI INDENNIZZO

Qualora non siano soddisfatte le suddette condizioni, in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico verrà applicata:

- **una franchigia di Euro 150,00 per evento;**
- **un limite massimo di indennizzo per evento e per anno assicurativo di Euro 20.000,00**

E. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quale l'Ente Contraente deve rispondere a norma di Legge purché l'Ente Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Il diritto di surroga verso i Terzi è esercitabile dalla Società solo previo consenso da parte dell'Ente Contraente.

F. ANTICIPO INDENNIZZI

L'Ente Contraente ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di Euro 5.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

G. TUBI SPECIALI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'Art.3 – punto 13 , sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante da parametri indicati dalla casa costruttrice o , in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

H. RIPARAZIONE IMMEDIATA

A parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 5.1), l'Ente Contraente ha facoltà di provvedere in caso di comprovata urgenza e per un sinistro indennizzabile a termini della presente assicurazione, alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, a condizione che la Società sia in grado di esaminare successivamente le parti danneggiate e/o sostituite presso le sedi dell'Ente Contraente o presso le sedi delle Ditte costruttrici o delle Ditte che, in ogni caso, abbiano effettuato la riparazione .

I. TRASLOCHI

A parziale deroga di quanto stabilito all'art.3) - punto 7 la Società indennizza i danni materiali diretti alle cose assicurate verificatisi durante le attività di trasloco, comprese le relative operazioni di carico e scarico, di trasporto, compreso quello a mano, avvenute esclusivamente per trasferimento dei beni nell'ambito dei LOCALI assicurati.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'attività di trasloco sia effettuata da persone alle dirette dipendenze dell'Ente Contraente e con l'utilizzo di veicoli di proprietà del medesimo.

SCOPERTO-LIMITE DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verrà applicato:

- uno scoperto pari al 20% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.
- un limite massimo di indennizzo per evento e/o per anno assicurativo di Euro 5.000,00.

PROSPETTO SOMME ASSICURATE
SETTORE I – INCENDIO

PARTITA/SOMMA ASSICURATA	TASSO ‰	PREMIO ANNUO IMPONIBILE
1 – BENI IMMOBILI Si prescinde dalla descrizione degli immobili assicurati in quanto risultano compresi tutti gli immobili di proprietà e/o in uso al Contraente sulla base dell'inventario e/o di ogni altra documentazione agli atti del Contraente € 25.000.000,00		€
2 – CONTENUTO € 2.000.000,00		€
3 – RICORSO TERZI € 1.000.000,00		€
4 – RIMBORSO ONORARI PERITI € 25.000,00		€
5 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO ===		
6 – FENOMENO ELETTRICO € 50.000,00		€
7 - BENI IMMOBILI AVENTI VALORE STORICO - ARTISTICO - Appendice n. 1 € 1.400.000,00		€
8 - OGGETTI D'ARTE - Appendice n. 2 € 300.000,00		€
PREMIO IMPONIBILE		€
IMPOSTE		€
PREMIO ANNUO LORDO		€

**PROSPETTO SOMME ASSICURATE
SETTORE II – FURTO**

PARTITA/SOMMA ASSICURATA	TASSO ‰	PREMIO ANNUO IMPONIBILE
1 - CONTENUTO € 50.000,00 A P.R.A.		€
2 - VALORI € 5.000,00 A P.R.A.		€
3 - PORTAVALORI € 5.000,00 A P.R.A.		€
4 - OGGETTI D'ARTE € 300.000,00		€
PREMIO IMPONIBILE		€
IMPOSTE		€
PREMIO ANNUO LORDO		€

**PROSPETTO SOMME ASSICURATE
SETTORE III – ELETTRONICA**

PARTITA/SOMMA ASSICURATA	TASSO ‰	PREMIO ANNUO IMPONIBILE
1 - DANNI ACCIDENTALI € 55.000,00		€
2 - DANNI PER MAGGIORI COSTI € 500,00 x 40 gg = € 20.000,00		€
3 - DANNI A SUPPORTI DATI € 20.000,00		€
4 - PERDITA PROGRAMMI IN LICENZA D'USO € 20.000,00		€
PREMIO IMPONIBILE		€
IMPOSTE		€
PREMIO ANNUO LORDO		€

CONTEGGIO DEL PREMIO

Premio alla firma periodo dal **20.02.2016** al **31.01.2017**

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Rate successive al **31.01.2017**

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Luogo e data: _____

La Società

L'Ente Contraente